

## **Avviso**

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021.

Si informa la clientela che con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 1 settembre 2021 n. 789, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 215 dell'8 settembre 2021, in esecuzione di quanto disposto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, è stata prevista, in ragione del grave disagio socio economico derivante dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021, la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, svolte nei medesimi edifici.

I clienti, sia Privati che Aziende, potranno richiedere alle banche <u>la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale</u> fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il **26 febbraio 2022.** La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall'autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interessati sono invitati a contattare, entro e non oltre il **15 ottobre 2021**, il Centro Territoriale riportato di seguito, al fine di comunicare gli intendimenti e concordare le iniziative da intraprendere.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca <u>senza spese e/o oneri aggiuntivi</u> in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

Nel caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione. La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno).

In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell'ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione.

Firenze, 15 settembre 2021



## Contatti

I contatti da attivare per richiedere la sospensione o per informazioni sono:

Centro Territoriale Sud – Sicilia (per Calabria e Sicilia):

tendoicilia @mnagapitaleaniiaea itt.

ctsudsicilia@mpscapitalservices.it;

Resp. Paolo MASINI cell. 335-7845416 Giuseppe IADARESTA cell. 335-7553375 Giuseppe Marcello VALLONE cell. 335-7590959

• Centro Territoriale Centro – Sardegna: (per Sardegna e Molise)

ctcentro@mpscapitalservices.it;

Resp. Gabriele ADDONISIO cell. 335-6033830 Massimo GENERALI cell. 334-6986879 Francesco PIETRA CAPRINA cell. 335-8052742

Altre informazioni sul sito (www.mpscapitalservices.it)